



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- La comunicazione all'ENEA per gli interventi 2020
- La registrazione del contratto di locazione
- Tre diverse opportunità per il contribuente: adesione, mediazione e conciliazione – seconda parte
- Le misure finanziarie del DL. 18/2020 e del DL. 23/2020 – terza parte
- La nomina del revisore nelle PMI: il percorso normativo aggiornato

Flash di stampa



.....5

L'Agenzia interpreta



.....6

Il Giudice ha sentenziato



.....7

In breve8

La comunicazione all'ENEA per gli interventi 20208

La registrazione del contratto di locazione12

L'Approfondimento – 114

Tre diverse opportunità per il contribuente: adesione, mediazione e conciliazione –
seconda parte14

L'Approfondimento – 228

Le misure finanziarie del DL. 18/2020 e del DL. 23/2020 – terza parte28

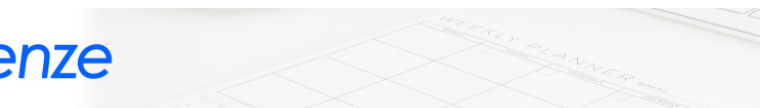
L'Approfondimento – 336

La nomina del revisore nelle PMI: il percorso normativo aggiornato36

L'angolo Giuridico46

Il nuovo assegno di mantenimento divorzile46

Le prossime scadenze



.....50

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Fase 2 emergenza Covid-19

ITALIA OGGI
28.04.20

Il Dpcm n. 108 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27.04.2020 che sarà in in vigore dal 4.05.2020 al 17.05.2020, ha chiarito che:

- è obbligatorio utilizzare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto e in tutti le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza;
- per le aziende individuate che potranno riprendere dal 4.05.2020, sarà possibile provvedere ai lavori necessari per ottimizzare la ripresa dell'attività;
- molte aziende del settore commerciale dovranno attendere il 18.05.2020 mente parrucchieri e centri estetici, bar e ristoranti la data di riapertura è fissata il 1.06.2020

Sospensione pagamenti diritti doganali

ITALIA OGGI
29.04.20

L'Agenzia delle Dogane, con le note 21.04.2020 n. 121877/RU e n. 121878/RU, consente di applicare l'art. 112, c. 3 Cdu alle imprese che importano. In questo modo, le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentale del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà economiche o sociali

L'Agenzia interpreta



Qualificazione dell'Oicr	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 6/2020	L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto, ha affermato che si ritiene qualificato un Oicr che investe in start up e Pmi innovative ammissibili o quando raggiunge il requisito di un investimento almeno pari al 70% nelle predette entità
La gestione di portafogli	RISPOSTA 24.04.2020 N. 121/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che è assoggettata al regime fiscale previsto per le imprese ordinarie, la società che si limita a gestire un proprio portafoglio finanziario e che non detiene partecipazioni
Erogazioni liberali indirette a favore della Protezione Civile	RISOLUZIONE 28.04.2020 N. 21/2020	L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, rispondendo ad un quesito posto dalla Protezione Civile, ha fatto chiarezza in merito alle erogazioni liberali destinate agli interventi di gestione e contenimento dell'epidemia

Il Giudice ha sentenziato



Prova a carico del fisco	CORTE DI CASSAZIONE N. 4428/2020	Spetta al Fisco fornire le prove che si verifichi una partecipazione consapevole e volontaria dell'acquirente al fine di contestare le operazioni soggettivamente inesistenti e negare quindi la detrazione dell'imposta e la deduzione dei costi
Omissa dichiarazione dei redditi	CORTE DI CASSAZIONE N. 9147/2020	Il compito affidato ad un professionista di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi non esime il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione
Rilevanza penale per indebita compensazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 13149/2020	A differenza di un precedente orientamento, è stato sancito che sono penalmente rilevanti anche le indebite compensazioni utilizzate per pagare tributi differenti dalle imposte sui redditi e l'Iva, anche se non è stato utilizzato il modello F24
Onere della prova dell'origine dell'importazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 8337/2020	In caso di certificato di origine errato presentato dall'imprenditore, spetta alla Dogana l'onere della prova

In breve

La comunicazione all'ENEA per gli interventi 2020

di Alberto De Stefani

Dallo scorso 25 marzo è possibile inviare all'ENEA la comunicazione degli interventi terminati nel 2020, attraverso i propri portali, finalizzati al risparmio energetico o al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico.

La legge di bilancio 160/2019 ha prorogato al 31.12.2020 la trasmissione delle nuove pratiche relative agli interventi sostenuti dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per ecobonus, bonus facciate e spese per ristrutturazioni conclusi nel 2020, attraverso il nuovo sito efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali messo a disposizione dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

ENEA ha inoltre informato che con riguardo agli interventi la cui data fine lavori è compresa tra l'01.01.20 e il 25.03.2020, il termine di 90 giorni decorre da tale data e pertanto la comunicazione va effettuata entro il 23.06.2020.

I nuovi portali ENEA sono raggiungibili attraverso il sito ecobonus2020.enea.it, con riguardo al risparmio energetico e bonuscasa2020.enea.it, per quanto riguarda invece la spese volte al recupero del patrimonio edilizio.

Le due tabelle distinte ci aiutano a classificare correttamente il tipo di intervento.

INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	
Componenti e tecnologie	Intervento
Strutture edilizie	• riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.

Infissi	riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori ($P_e < 50 \text{ kW}_e$); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e <i>building automation</i>; • teleriscaldamento; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).
Elettrodomestici (di classe energetica minima prevista A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati)	• forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici; • asciugatrici.

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO	
Interventi ammessi	Detrazione
• Serramenti e infissi • Schermature solari • Caldaie a biomassa • Caldaie a condensazione Classe A	50%
• Serramenti e infissi • Schermature solari • Caldaie a condensazione Classe A In parti comuni condominiali o in tutte le unità del condominio	65%
• Riqualificazione globale dell'edificio • Caldaie a condensazione Classe A + sistema di termoregolazione evoluto • Generatori di aria calda a condensazione • Pompe di calore • Scalda acqua a PDC • Coibentazione involucro • Collettori solari • Generatori ibridi • Sistemi building automation • Microgeneratori	
Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente	70%
Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%
Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione di 1 classe di rischio sismico	80%
Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione di 2 classe di rischio sismico	85%
Bonus facciate con interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio	90%

Il termine per trasmettere i dati all'ENEA è fissato in 90 giorni dalla data di fine lavori. Come fine lavori è possibile considerare:

- la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori;
- la data di collaudo anche parziale;
- la data della dichiarazione di conformità, nei casi previsti dalla risoluzione 244/E/2007;

- la data di effettuazione del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso, nel caso specifico di elettrodomestici.

In seguito alla trasmissione, il mittente riceve una ricevuta informatica contenente il Codice Personale Identificativo (CPID), che andrà stampato insieme alle ricevute e alle schede descrittive, per attestare l'avvenuto invio. È bene ricordare che non si riceverà alcuna comunicazione da parte del portale Enea, anche nel caso di un invio errato.

Ai fini di eventuali futuri controlli che potrebbero essere effettuati sia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia da parte della stessa Enea, documenti come le asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie e altra documentazione, devono essere conservati a cura del contribuente.

Infine, l'Agenzia delle Entrate, condividendo il parere del MEF, ha confermato che anche in caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea, questo non pregiudica il diritto alle detrazioni. Tale pensiero è riscontrabile nella risoluzione 46/E/2019.

La registrazione del contratto di locazione

di Alberto De Stefani

L'articolo 62 del D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione della registrazione delle locazioni e degli affitti di beni immobili, a prescindere dalla modalità usata, nel periodo compreso tra il giorno 08.03.2020 e il 31.05.2020.

In base alla presente disposizione, quindi, il contribuente che si trovi a dover registrare un contratto di locazione in questo periodo di sospensione, ha la possibilità di effettuare tale adempimento entro il 30.06.2020.

Conseguentemente, ricordando che l'articolo 16 del DPR. 131/1986 prevede che con la registrazione del contratto venga richiesta la liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione, se il contribuente intende beneficiare della sospensione e registrare successivamente il contratto, l'obbligo di versamento viene meno.

La circolare n. 8/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta va versata se il contribuente procede con la registrazione del contratto, decidendo quindi di non avvalersi della sospensione. Allo stesso modo, per i contratti di locazione precedentemente registrati, il contribuente deve versare le rate successive dell'imposta di registro.

Nonostante queste premesse, è opportuno valutare il caso di registrare comunque il contratto in questo periodo di sospensione per comunicare, ad esempio, all'Agenzia delle Entrate la riduzione del canone di locazione accordato con la controparte. In questo modo infatti il proprietario dell'immobile si vedrà attribuito un minor reddito nella propria dichiarazione dei redditi.

Esistono delle situazioni che devono essere autonomamente registrate alla conclusione del contratto di locazione. Ai sensi degli articoli 3 e 17 del DPR 131/1986, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe rispetto al primo contratto devono essere registrate in termine fisso a prescindere dalla modalità di stipula dei contratti (verbali o scritture private non autenticate). Entro 30 giorni si deve procedere al versamento dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 17 del DPR. 131/1986.

Si noti come l'accordo di riduzione del canone iniziale, prima accennato, non è ricompreso in questo elenco.

L'articolo 19 ricorda che entro 20 giorni dal loro verificarsi, gli *“...eventi...che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta”*, debbano essere denunciati. L'aumento del canone di locazione pattuito è sicuramente ricompreso in questo novero di eventi, ma non si può dire lo stesso per l'accordo di riduzione del canone.

È consigliabile comunque denunciare anche la riduzione del canone di locazione per il semplice fatto che questo comporta la diminuzione della base imponibile, determinando un risparmio d'imposta sulle dirette oltre che dell'imposta di registro.

Inoltre, la registrazione, attribuisce data certa alla modifica dell'atto contrattuale di fronte a terzi. L'articolo 18 del DPR. 131/1986 infatti, afferma che la registrazione attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell'articolo 2704 del Codice Civile.

Per la registrazione del nuovo contratto sarà comunque necessario richiamare il contratto originale e gli estremi di registrazione.

L'articolo 19, D.L. 133/2014 stabilisce che *“La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”*.

Per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, l'Agenzia delle Entrate ha adottato una serie di procedure utili a semplificare alcuni adempimenti. Tra questi vi è appunto anche la possibilità di registrare un contratto di locazione, inviando tramite e-mail o pec:

- l'atto digitalmente firmato o copia dell'atto sottoscritto con firma autografa;
- il modello 69 o RLI compilato e sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R.445/2000, dove si attesti di essere in possesso dell'atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e con l'impegno a depositare in Ufficio l'atto in originale dopo il periodo emergenziale (dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell'atto sottoscritto digitalmente);
- la copia del documento di identità del richiedente;
- il modello di versamento dei tributi autoliquidati.

Si ricorda infine che attraverso il portale Fisconline, è comunque tutt'ora possibile comunicare oltre alla registrazione dei contratti di locazione anche eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni.

L'Approfondimento – 1

Tre diverse opportunità per il contribuente: adesione, mediazione e conciliazione – seconda parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Riprendiamo l'analisi iniziata la scorsa settimana sui tre principali strumenti deflattivi del contenzioso tributario.

Dopo aver trattato dell'accertamento con adesione ci occuperemo di seguito:

- del reclamo/mediazione;
- della conciliazione giudiziale.

RECLAMO/MEDIAZIONE

Con l'art. 39, comma 9 del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011 il Legislatore, inserendo l'art. 17-bis nel Dlgs n. 546/1992, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l'istituto del reclamo/mediazione al fine di risolvere le controversie:

- di valore non superiore a € 20.000;
- relative ad atti emessi dall'Ufficio e notificati al contribuente a partire dal 1.4.2012.

Successivamente l'art. 1, comma 611 della Legge n. 147/2014 modificando l'istituto del reclamo/mediazione ha introdotto le seguenti modifiche riportate nella sottostante tabella.

Reclamo/mediazione post art. 1, comma 611 della Legge n. 147/2014
La presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso
A prescindere dalla presentazione della richiesta di parte, la riscossione e il pagamento delle somme dovute a seguito dell'atto impugnato sono sospese ex lege in pendenza del procedimento di mediazione,
Sono applicate le disposizioni sui termini processuali
La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi

Poco dopo con un nuovo intervento normativo, nella specie l'art. 9, comma 1, lett. d) del Dlgs n. 156/2015, il Legislatore con l'intento di semplificare ulteriormente le procedure per accedere al reclamo/mediazione ha riscritto interamente l'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992:

- prevedendo l'accesso automatico alla mediazione con la sola proposizione del ricorso;
- dando la possibilità al contribuente di presentare una proposta di mediazione.

Infine, con il DL n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017 il Legislatore intervenendo nuovamente nell'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1997¹ ha:

¹ L'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992 afferma che: "1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al Dlgs n. 300/1999, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del

- innalzato da € 20.000 a € 50.000 la soglia per poter usufruire del reclamo/mediazione;
- in sede di conversione, escluso dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea

ALCUNE CONSIDERAZIONI

Prima di procedere con l'analisi del reclamo/mediazione occorre soffermarsi sulla trasformazione subita da questo istituto nel corso del tempo.

Nella sua prima versione il reclamo/mediazione era connotato da tre elementi che dovevano essere obbligatoriamente verificati da chiunque volesse proporre ricorso attraverso questo strumento.

Potevano, infatti, beneficiare di questo istituto:

- i soli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate;
- le controversie di valore inferiore a € 20.000;
- i soggetti dotati della *“capacità di essere parte nel processo tributario, e della legitimatio ad processum che consiste nell'attitudine del soggetto che ha la titolarità dell'azione a proporre la domanda e a compiere validamente gli atti processuali”*².

procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del Dlgs n. 218/1997. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/1997.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'art. 47-bis”.

² Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E/2012, dove si precisa, inoltre che: “l'istanza può essere alternativamente presentata:

- dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
- dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio;
- dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore a € 2.582,28”.

Ad oggi l'unico requisito richiesto per accedere alla procedura in questione è dato, invece, dal valore della controversia, che non deve superare € 50.000.

IL VIGENTE ART. 17-BIS DEL DLGS N. 546/1992

Come stabilito dall'art. 17-bis, comma 1 del Dlgs n. 546/1992 *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.

Di conseguenza, per le controversie di valore non superiore a € 50.000 il ricorso per mediazione non solo produce gli effetti sostanziali e procedurali tipici del ricorso, ma dà la possibilità al contribuente di rinegoziare anche la pretesa tributaria.

Con la circolare n. 38/E/2015 l'Ufficio ha, inoltre chiarito che *“il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso”*.

Pertanto, non è più necessario presentare una apposita istanza di reclamo. Ovviamente, resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire nel ricorso una proposta per rideterminare l'ammontare della controversia.

TERMINI PER PRESENTARE RICORSO/MEDIAZIONE

A norma del comma 2 dell'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992 *“Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo”*.

Al tal riguardo si fa notare che con il documento di prassi n. 38/E/2015 l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che la proposizione del ricorso apre un periodo di 90 giorni dedicato esclusivamente allo svolgimento del reclamo/mediazione.

Per quanto attiene al periodo di 90 giorni si osserva, inoltre, che:

- i giorni decorrono dalla data di notifica del ricorso all'Ente impositore;
- occorre tener conto, così come stabilito dall'art. 17-bis, secondo comma, ultimo periodo del Dlgs n. 546/1992, della *“sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”*.

Segnaliamo, infine, come precisato dalla citata circolare 38/E/2015, che durante lo svolgimento del reclamo/mediazione:

- *“il ricorso non è procedibile, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 17-bis. Ciò significa che l’azione giudiziaria può essere proseguita, attraverso la costituzione in giudizio del ricorrente, solo una volta scaduto il termine per lo svolgimento dell’istruttoria. Come chiarito dal successivo comma 3, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, previsto dall’art. 22 del decreto n. 546, decorre solo dopo lo scadere del termine dilatorio di 90 giorni; inoltre, la commissione tributaria provinciale, se rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta prima dello scadere dei novanta giorni, rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo”;*
- *“sono sospesi ex lege la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di contestazione, come previsto dal comma 8 dell’art. 17-bis. Tale disposizione stabilisce altresì che, decorso il termine di 90 giorni senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o perfezionamento della mediazione, il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta per il periodo di sospensione. La disciplina sul punto ricalca quella previgente, fatta eccezione per la previsione - contenuta nel comma 9-bis, ultimo periodo, del vecchio art. 17-bis e non riproposta nel nuovo testo - che dichiarava inoperante la sospensione legale per i casi di improcedibilità del ricorso a seguito di prematura costituzione in giudizio del ricorrente. Pertanto, si deve ritenere che ora la sospensione legale della riscossione, che consegue automaticamente alla presentazione del ricorso, operi anche nel caso in cui il contribuente si costituisca prima dello scadere del termine di 90 giorni”.*

RICORSO INAMMISSIBILE

Quanto appena riportato ha ad oggetto le sole controversie per le quali è applicabile l’art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992.

Laddove, infatti, il ricorso è inammissibile perché ad esempio presentato tardivamente o perché proposto per un atto non rientrante nel campo di applicazione del reclamo/mediazione:

- i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente decorrono dalla notifica del ricorso;
- non opera la sospensione legale della riscossione.

Come stabilito, inoltre, dal comma 5 dell'art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992 *“L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta”* che deve tener conto:

- dell'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- del grado di sostenibilità della pretesa;
- del principio di economicità dell'azione amministrativa.

IL PERFEZIONAMENTO DEL RECLAMO/MEDIAZIONE

Condizione imprescindibile al fine del perfezionamento del reclamo/mediazione è che il versamento di quanto pattuito avvenga entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. Versamento che ricordiamo può essere fatto:

- in un'unica soluzione;
- ratealmente. Nello specifico, valgono le regole stabilite per l'accertamento con adesione.

Si ricorda, infine, che anche per il reclamo/mediazione è applicabile la disciplina del lieve inadempimento.

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

In attuazione dei principi della Legge delega n. 23/2014 il Legislatore con l'art. 9 del Dlgs n. 156/2015 è intervenuto anche sull'istituto della conciliazione giudiziale.

In buona sostanza, la normativa della conciliazione giudiziale è stata interamente riscritta:

- prevedendo la conciliazione:
 - ✓ *“fuori udienza”* disciplinata dall'art. 48 del Dlgs n. 546/1992³;

³ L'art. 48 del Dlgs n. 546/1992 stabilisce che: “1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

- ✓ “*in udienza*” regolamentata dall’art. 48-bis del Dlgs n. 546/1992⁴;
- introducendo una disposizione di chiusura, nella specie l’art. 48-ter del Dlgs n. 546/1992⁵, che stabilisce per entrambe le conciliazioni un’unica modalità di pagamento.

Nella sottostante tabella si riassumono le novità introdotte.

Le novità del Dlgs n. 156/2015	
La disciplina della conciliazione tributaria viene suddivisa in tre articoli che:	
• regolamentano le due tipologie di conciliazione “fuori udienza” e “in udienza”; • introducono un’unica modalità di pagamento per le somme definite attraverso le due tipologie	Rispetto al passato viene introdotto un diverso momento per perfezionare la conciliazione
L’utilizzo dell’istituto è esteso al secondo grado di giudizio	Sono state stabilite nuove modalità per provvedere al pagamento delle somme

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”.

⁴ L’art. 48 del Dlgs n. 546/1992 prevede che: “1. Ciascuna parte entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All’udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”.

⁵ L’art. 48 del Dlgs n. 546/1992 afferma che: “1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’art. 48 o di redazione del processo verbale di cui all’art. 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’accertamento con adesione dall’art. 8 del Dlgs n. 218/1997”.

	dovute
È possibile conciliare le controversie che sono state rigettate in sede di reclamo/mediazione.	È prevista la possibilità di rideterminare le sanzioni in maniera più favorevole per il contribuente.

LA CONCILIAZIONE “FUORI UDIENZA”

Si ha conciliazione “*fuori udienza*” quando a seguito di un accordo tra le parti, una di queste deposita in giudizio di primo o secondo grado una proposta di conciliazione.

Diversamente dal passato, la conciliazione può, quindi, essere presentata non solo dall'Ufficio, ma anche dal contribuente.

Come specificato nella circolare n. 35/E/2015 rileviamo, inoltre, che l'istanza di conciliazione deve contenere:

- l'indicazione della commissione tributaria adita;
- i dati identificativi della causa, anche con riferimento all'Ufficio dell'Agenzia e al contribuente parti in giudizio;
- la manifestazione della volontà di conciliare, con indicazione degli elementi oggetto della proposta conciliativa ed i relativi termini economici;
- la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione (ovvero, per le conciliazioni intervenute nell'ambito di controversie aventi ad oggetto operazioni catastali, gli elementi che individuano esattamente i termini dell'accordo conciliativo, quali l'indicazione del classamento o della rendita catastale rideterminati); la motivazione delle ragioni che sorreggono la conciliazione;
- l'accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta nonché delle somme liquidate;
- la data, la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio e la sottoscrizione del contribuente o, nei casi in cui vi sia obbligo di assistenza tecnica, anche del difensore. Si precisa che, in presenza di difensore, deve essere espressamente conferito nella procura il potere di conciliare e transigere la controversia.

TERMINI PER PRESENTARE LA CONCILIAZIONE

Diversamente dal passato, la nuova conciliazione tributaria non prevede un termine per il deposito della proposta preconcordata.

Come noto, nella previgente disciplina il termine per il deposito della conciliazione era individuato nella data di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza del giudizio di primo grado.

Ciononostante, dalle indicazioni rese dall'Ufficio nel documento di prassi n. 38/E/2015 si evince che *“un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l'ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado”*.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE “FUORI UDIENZA”

A norma dell'art. 48, comma 4 del Dlgs n. 546/1992 la conciliazione *“fuori udienza”* si perfeziona *“con la sottoscrizione dell'accordo”*. Accordo dove sono riportate:

- le somme dovute;
- i termini e le modalità con cui effettuare il pagamento.

Premesso ciò, riportiamo per prima cosa quanto precisato dall'Ufficio nella circolare n. 38/E/2015, ovvero che *“la previsione che fa coincidere il perfezionamento della conciliazione con il momento in cui si formalizza, mediante un accordo sottoscritto congiuntamente, l'incontro di volontà tra Amministrazione e contribuente, rappresenta un'importante novità”*⁶.

Nella previgente normativa, infatti, l'accordo di conciliazione si perfezionava in un momento successivo, ovvero con il pagamento della somma dovuta o della prima rata, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale di estinzione del giudizio.

Con la nuova disciplina, invece, è stato stabilito che:

- la conciliazione ha *“efficacia novativa del precedente rapporto”*;

⁶ Circolare n. 38/E/2015.

- il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente porta all'iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del regime sanzionatorio per omesso versamento.

In questo senso depone, infatti, il comma 4 dell'art. 48 del Dlgs n. 546/1992 nella parte in cui prevede che *“L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”*. Diversamente, la precedente normativa *“attribuiva efficacia di titolo per la riscossione alla proposta conciliativa preconcordata, unita al decreto di estinzione della controversia”*.

Per queste ragioni possiamo affermare che allo stato attuale l'accordo conciliativo legittima:

- l'Amministrazione Finanziaria ad iscrivere a ruolo le somme in caso di mancato pagamento da parte del contribuente;
- il contribuente ad esperire azione esecutiva dinanzi al giudice ordinario nei confronti dell'Ufficio, nel caso in cui lo stesso Ufficio non dia esecuzione a quanto concordato.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA CONCILIAZIONE “FUORI UDIENZA”

Per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità osserviamo che il giudice dichiarerà la cessazione della materia da contendere solo se sussisteranno le condizioni per presentare la conciliazione.

Rileviamo, inoltre, che:

- l'accordo di conciliazione potrà essere anche parziale e in tal caso le parti proseguiranno il giudizio per la parte restante della pretesa erariale.
- se la data dell'udienza di trattazione:
 - ✓ non è stata fissata, vi provvede il presidente tramite della sezione decreto;
 - ✓ è stata fissata, vi provvede la CTP o la CTR con sentenza se la conciliazione è totale, ovvero con ordinanza se la conciliazione è parziale.

Come precisato nella circolare n. 38/E/2015 segnaliamo, infine, che *“La locuzione “condizioni di ammissibilità”, analoga a quella riportata nella disciplina previgente, allude al potere di sindacato di legittimità del giudice, che può accertare la regolarità della proposta conciliativa e l'assenza di cause di inammissibilità previste dalla legge (ad*

esempio, ammissibilità del ricorso introduttivo, imposte rientranti nella giurisdizione tributaria, sussistenza del potere di conciliare, ecc.).”

LA CONCILIAZIONE “IN UDIENZA”

Come stabilito dall’art. 48-bis del Dlgs n. 546/1992 ciascuna delle parti può presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione e a prescindere dalla circostanza che si tratti di giudizio di primo o secondo grado.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 35/E/2015 rileviamo, inoltre, che:

- *“l’istanza per la conciliazione, anche ove contenuta in una memoria illustrativa, non possa prescindere dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza, necessaria per l’esperimento del tentativo di conciliazione”;*
- *“In udienza la commissione, se ravvisa le condizioni di ammissibilità della proposta, invita le parti alla conciliazione”;*
- *la commissione può rinviare la causa a successiva udienza “per il perfezionamento dell’accordo conciliativo”, senza prevedere più l’assegnazione di un termine”;*
- *l’accordo di conciliazione raggiunto in udienza deve risultare da un processo verbale “nel quale sono indicate le somme dovute ed i termini e le modalità di pagamento. L’accordo in questo caso viene formalizzato all’interno del processo verbale redatto dal segretario della commissione secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del Dlgs n. 546/1992”.*

IL PERFEZIONAMENTO DELLA CONCILIAZIONE “IN UDIENZA”

A norma dell’art. 48-bis, comma 3 del Dlgs n. 546/1992 *“La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale”.*

Analogamente alla conciliazione *“fuori udienza”* vale anche per la conciliazione *“in udienza”* la novità che fa coincidere il perfezionamento con la sottoscrizione dell'accordo. Come chiarito, infatti, dalla circolare n. 38/E/2015 *“l'accordo conciliativo è formalizzato nel processo verbale ed ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente determina unicamente l'iscrizione a ruolo del credito derivante dall'accordo stesso e l'applicazione delle sanzioni per l'omesso versamento delle somme dovute in base alla conciliazione”*.

In questo senso depone sempre per l'Ufficio anche il comma 3 dell'art. 48-bis del Dlgs n. 546/1992 nella parte in cui stabilisce che *“il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente, alla stregua dell'accordo nella conciliazione fuori udienza”*.

Come stabilito, infine, dal comma 4 dell'art. 48-bis si ricorda che la commissione è l'organo deputato a dichiarare con sentenza la cessazione della materia del contendere.

LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Ai sensi del nuovo art. 48-ter del Dlgs n. 546/1992, norma che riguarda entrambe le conciliazioni *“in udienza”* e *“fuori udienza”*, una volta raggiunto l'accordo di conciliazione il contribuente matura il diritto ad ottenere una riduzione delle sanzioni:

- del 40% se l'accordo avviene in primo grado;
- del 50% se l'accordo interviene in secondo grado.

Con lo stesso art. 48-ter il Legislatore ha, inoltre:

- esteso alla conciliazione giudiziale la disciplina di cui all'art. 12, comma 8 del Dlgs n. 472/1997 in base alla quale *“le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta”*;
- stabilito che l'accordo stipulato in caso di conciliazione *“fuori udienza”* o di processo verbale in ipotesi di conciliazione *“in udienza”* costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Erario.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

A norma dell'art. 48-ter comma 2 del Dlgs n. 546/1992 *“Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'art. 48 o di redazione del processo verbale di cui all'art. 48-bis”*.

A tal riguardo si precisa anzitutto che dagli importi dovuti a titolo di conciliazione devono essere portate in diminuzione le eventuali somme pagate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

Al successivo comma 4 viene previsto, inoltre, che in ipotesi di versamento rateale devono essere applicate le disposizioni previste per l'accertamento con adesione. Per questi motivi anche per la conciliazione:

- è possibile suddividere il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, elevabile a 16 rate per le somme superiori a € 50.000;
- sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, decorrenti dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

Segnaliamo, infine, che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 48-ter del Dlgs n. 546/1992 *“In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”*;
- come specificato dall'Ufficio nella circolare n. 38/E/2015 per *“controversie aventi ad oggetto avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 29 del DL n. 78/2010, si precisa che il recupero delle somme non versate a seguito della conciliazione va effettuato mediante l'intimazione ad adempiere al pagamento, prevista dalla medesima norma”*;
- analogamente all'accertamento con adesione e al reclamo/mediazione è applicabile alla conciliazione la disciplina del cosiddetto *“lieve inadempimento”*.

LE SPESE DI LITE

Con l'emanazione del Dlgs n. 156/2015 il Legislatore è intervenuto anche sulle spese di lite. In particolare, è stato previsto che:

- in caso di rifiuto della proposta di conciliazione il pagamento delle spese del processo è interamente a carico della parte che ha rifiutato la proposta, a patto, però, che il riconoscimento delle spese risulti inferiore al contenuto dell'accordo proposto;
- in ipotesi di conciliazione, le spese sono compensate tra le parti, fatta salva la possibilità di determinare nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione una diversa ripartizione;
- laddove non venga raggiunto un accordo di conciliazione potrà verificarsi una delle 4 ipotesi previste dalla circolare n. 38/E/2015, ovvero:
 1. *“una parte risulta totalmente soccombente e alla stessa sono addebitate, secondo il principio generale, le spese di lite, salvo il caso in cui sussistano gravi ed eccezionali ragioni”;*
 2. *“c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare inferiore al contenuto della proposta conciliativa, rifiutata da una delle parti per un giustificato motivo, nel qual caso le spese del processo sono compensate”;*
 3. *“c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare inferiore al contenuto della proposta, rifiutata da una delle parti senza un giustificato motivo, nel qual caso il giudice pone le spese dell'intero processo a suo carico”;*
 4. *“c'è soccombenza reciproca e la sentenza ha rideterminato la pretesa per un ammontare uguale o superiore al contenuto della proposta, nel qual caso il giudice dispone la compensazione delle spese”.*

L'Approfondimento – 2

Le misure finanziarie del DL. 18/2020 e del DL. 23/2020 – terza parte

di Alessandro Tatone

PREMESSA

Concludiamo questa settimana l'approfondimento sulle misure finanziarie introdotte con il DL "Cura Italia" e dal successivo DL "Liquidità".

Nello specifico affronteremo il contenuto dell'articolo 13 DL 23/2020, rubricato "*Fondo Centrale di Garanzia*", che ha abrogato l'art. 49 del DL 18/2020.

Tralascieremo le garanzie Sace di cui all'articolo 1 del medesimo DL Liquidità che, allo stato attuale, non hanno trovato ancora definitiva modalità operativa.

LE REGOLE GENERALI DI ACCESSO ALLA GARANZIA

Come oramai noto, l'art. 13 del D.L. Liquidità ha completamente riscritto le previsioni ex art. 49 (ora abrogato) del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") relative alle garanzie statali dedicate alle PMI.

L'intervento normativo determina un significativo rafforzamento del Fondo centrale di garanzia, di cui potranno fruire tanto i lavoratori autonomi, quanto i professionisti, nonché le imprese fino a 499 dipendenti.

Al pari potranno accedervi imprese che, in data successiva al 31/12/2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, ovvero piano attestato ed anche imprese con posizioni classificate come "*inadempienze probabili*" o "*scadute o sconfinanti deteriorate*", purché non precedenti al 31.01.2020.

Rimangono per contro escluse le imprese che sono classificate "in sofferenza".

L'obiettivo del legislatore è quello di favorire l'accesso al credito, erogato dai vari istituti finanziari, per un massimo di 5 milioni di importo garantito per ogni singola azienda.

La garanzia è concessa per le richieste inoltrate al Fondo entro il 31/12/2020 ed ha le seguenti caratteristiche:

- 1) è a titolo gratuito (la disciplina ordinaria – cfr. Art. 2 co. 100 lett. a) L. 662/96 – prevede l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste);
- 2) è erogata nella misura del:
 - a. 100% in garanzia diretta in caso di finanziamenti fino a 25.000 €;
 - b. 90% in garanzia diretta per finanziamenti superiori a 25.000;
 - c. 100% in riassicurazione;
- 3) è concessa anche con riferimento ad operazioni di rinegoziazione (di cui si dirà fra poco) nella misura del:
 - a. 80% in garanzia diretta;
 - b. 90% in riassicurazione;
- 4) è automatica, il che svincola l'erogazione del finanziamento dall'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del fondo;
- 5) non prevede preventiva valutazione del rischio da parte del Fondo medesimo.

Al contrario, l'istituto erogante è tenuto a verificare, almeno dal punto di vista formale, il possesso dei requisiti da parte del richiedente; nella valutazione per l'accesso al fondo infatti, solo l'istituto erogante valuterà il modulo economico finanziario, non anche quello andamentale (art 13 lett. g D.L. 23/2020).

Da considerare infine che la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19 (cfr. art. 13 lett f) D.L. 13/2020).

QUALI SONO LE OPERAZIONI PER LE QUALI È CONCESSA LA GARANZIA

Dal punto di vista oggetto, l'intervento del fondo PMI è finalizzato a garantire le seguenti operazioni finanziarie:

1. erogazione di nuova liquidità ed in tal caso:
 - i profili oggettivi e soggettivi dovranno essere valutati rispetto l'operazione di finanziamento:
 - ✓ Fino a 25.000 €.;
 - ✓ Oltre i 25.000 e fino ad 800.000 €.;
 - ✓ Fino a 800.000 e richiedente con fatturato fino a 3,2 mln €

2. rinegoziazione di un debito esistente; in tal caso il perfezionamento dell'operazione è condizionato dall'obbligatoria erogazione, da parte del finanziatore, di nuova liquidità per almeno il 10% del debito residuo.

In linea di principio generale, le operazioni finalizzate all'erogazione di nuova finanza avranno le seguenti caratteristiche:

- a) durata massima fino a 72 mesi;
- b) importo non eccedente alternativamente:
 - a. il doppio del costo del personale al 31/12/2019; nel caso di start-up si prendono a riferimento le previsioni di spesa dei primi due anni di attività;
 - b. il 25% del fatturato del 2019;
 - c. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento dei successivi 18 mesi attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario a norma del DPR 445/2000;
- c) pre-ammortamento fino a 24 mesi (lett. m, lett. n).

I FINANZIAMENTI FINO A 25.000 €

Come abbiamo già avuto modo di precisare, per accedere alla garanzia del 100% integralmente concessa dal Fondo Centrale di Garanzia, è necessario che, le PMI, ovvero le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, inoltrino una richiesta di finanziamento non superiore a 25.000 €.

Per maggiore precisione, tale linea di credito viene erogata nella misura massima del 25% dei ricavi annotati nell'ultimo bilancio depositato o – se non disponibile – nell'ultima dichiarazione inviata (Modello redditi 2019 anno d'imposta 2018); a titolo esemplificativo:

Ricavi 2018	25%	Importo erogato
€. 100.000	25.000 €.	25.000 €.
€. 50.000	12.500 €.	12.500 €.
€. 200.000	50.000 €.	25.000 €.

Stanti le caratteristiche generali del contratto, di cui si è data evidenza nel precedente paragrafo, nel caso di specie il finanziamento oggetto di garanzia da parte del Fondo,

oltre ad essere vincolato alla verifica del 25% dei ricavi 2018 ed all'importo massimo di 25.000 €, dovrà avere le seguenti ulteriori caratteristiche:

- pre-ammortamento obbligatorio di 24 mesi;
- durata complessiva di 72 mesi (quindi il piano di ammortamento sarà di 4 anni);
- applicazione di un tasso di interesse con cap (l'aliquota si dovrebbe aggirare fra l'1% ed il 2%).

Le modalità di presentazione dell'istanza sono estremamente semplificate poiché tanto la richiesta di garanzia, quanto quella del finanziamento, prevedono autocertificazione della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione in questione.

Resta salva comunque la possibilità, soprattutto da parte del Fondo, di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto autocertificato.

All'uopo occorre ricordare come le dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000 abbiano rilevanza, in termini di responsabilità, sia civile che penale in caso di dichiarazione mendace.

Da ultimo si segnala che:

- nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore,
- la garanzia viene concessa anche con riferimento agli investimenti immobiliari nel settore turistico – alberghiero e delle attività immobiliari; in tal caso le caratteristiche del finanziamento dovranno essere le seguenti:
 - o durata di almeno 10 anni;
 - o importo minimo di 500.000 €.

Da considerare che, solo in questo caso, la garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia anche ipotecarie (art. 13 lett. i);

- sono ammessi al medesimo fondo di garanzia anche le aziende del settore agricolo attraverso specifiche garanzie rilasciate da ISMEA che, con nota del 25/03/2020 ha previsto le seguenti misure:
 - o sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell'anno 2020:
 - la quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento;
 - la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l'intera restante parte del piano;

- esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata di preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall'Istituto;
- estensione automatica delle garanzie Ismea su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l'allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese;
- liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in modalità semplificata.

I FINANZIAMENTI OLTRE I 25.000 €

La lettera n) del richiamato articolo 13 DL 23/2020 ha disposto che, con riferimento ai finanziamenti superiori ai 25.000 €. e fino ad 800.000 €, il meccanismo di fruizione della garanzia sia il medesimo di quello previsto per le operazioni inferiori a 25.000 €, con la differenza che, in questo caso, la liquidità verrà garantita nella misura dell'80% - 90%, come meglio specificato nel primo paragrafo.

Si tratta anche in questo caso di un finanziamento di 6 anni con un pre-ammortamento che può arrivare fino a 24 mesi (per quelli fino a 25.000 €. tale durata non è modificabile), e tasso di interesse in libera contrattazione.

Ciò fa presumere che l'istruttoria, quando sarà possibile istruirla (al momento le banche non hanno dato riscontro in merito) sarà certamente più complessa rispetto la precedente fattispecie, tanto più che anche nel decreto liquidità viene specificato che l'erogazione è vincolata ad analisi preventiva del merito creditizio.

Il caso di specie prevede due diverse modalità di erogazione a seconda del soggetto richiedente, vale a dire:

- per le imprese con un fatturato inferiore a 3,2 Mln di € e dipendenti in numero non superiore a 499, l'ammontare del finanziamento spettante è calcolato esclusivamente in base al 25% dei ricavi;
- per le imprese con più di 499 dipendenti, alla verifica del 25% del fatturato si affiancano, in via alternativa, altre due modalità di calcolo:
 - o il doppio del costo del personale al 31/12/2019; nel caso di start-up si prendono a riferimento le previsioni di spesa dei primi due anni di attività;

- o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento dei successivi 18 mesi (12 per le imprese di più grandi dimensioni) attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario a norma del DPR 445/2000.

Definiti i tratti salienti di tutte le fattispecie di finanziamenti che possono fruire della garanzia del Fondo PMI, pare utile fornire il seguente quadro sinottico.

Beneficiari	PMI, PF titolari P.Iva	Imprese fino a 3,2 mln €. fatturato e 499 dipendenti	Imprese oltre 499 dipendenti
Garanzia Fondo	100%	90%+10% confidi	90%
Limiti	25% ricavi fino 25.000 €	25% ricavi	- Doppio costo del personale - 25% fatturato; - Fabbisogno finanziari per 18 mesi (PMI) 12 mesi (Grandi)
Costi	Accesso gratuito al fondo		
Tasso d'interesse	Tasso di interesse con cap	Tasso in libera contrattazione	
Procedure	Autocertificazioni e Covid – 19 Il fondo non effettua alcuna valutazione	Il fondo non applica il modello di valutazione	
Rimborso	Durata 6 anni Preamm. 24 mesi	Durata fino a 6 anni con preammortamento fino a 24 mesi	

LA RINEGOZIAZIONE DI DEBITI PRE-ESISTENTI

La lett. e) dell'art. 13 comma 1 del decreto liquidità prevede la possibilità, per le imprese in bonis, di fruire di operazioni di rinegoiazione del debito garantite dal Fondo Centrale di Garanzia PMI nella misura dell'80% dell'importo erogato.

Per il perfezionamento di questa operazione è necessario che il finanziamento abbia una durata di 6 anni, ma senza vincolo di pre-ammortamento (cfr. art. 13 co. 1 lett. c)).

La differenza fondamentale fra un'operazione di finanziamento come quelle definite nei due paragrafi precedenti e la rinegoiazione, sta nel fatto che mentre la prima consiste

nell'erogazione di nuova liquidità, la seconda ha lo scopo di sostituire un debito pre-esistente con uno a condizioni migliori tanto in termini di garanzia (in tal caso la copertura del fondo è dell'80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione), quanto in termini di tasso.

Al riguardo l'ABI ha avuto modo di precisare che l'ambito applicativo di questa operazione è circoscritto ai debiti diversi da quelli di cui all'art. 13 DL 23/2020 poiché questi ultimi, come abbiamo detto in precedenza, prevedendo un pre-ammortamento di 24 mesi ed escludono, di conseguenza, la possibilità di un loro utilizzo immediato per la chiusura di posizioni già esistenti.

Per perfezionarla, oltre alle autocertificazioni finalizzate alla richiesta della garanzia, è necessario che la banca erogatrice corrisponda, oltre all'importo del debito pre-esistente, liquidità aggiuntiva nella misura minima del 10% del debito residuo.

Anche per questo tipo di operazione sarà il caso di attendere maggiori delucidazioni pratiche da parte delle banche.

GLI ASPETTI CRITICI E I DUBBI APPLICATIVI DELLA NORMA

Da una settimana gli istituti di credito hanno messo a disposizione la documentazione da compilare per la presentazione della richiesta di erogazione del finanziamento fino a 25.000 €.

Preso atto dell'effettiva semplicità della procedura occorre, in un momento in cui tutti spingono per perfezionare questa operazione, fermarsi un attimo per analizzare quali potranno essere le problematiche future legate ad una scelta errata.

Anzitutto, in fase di presentazione della domanda, occorre considerare che la richiesta di garanzia deve essere sottoscritta dal richiedente con una autodichiarazione; si parla pertanto di un atto ufficiale che, in quanto tale, sarà controllato ed ogni eventuale dichiarazione mendace sarà perseguita civilmente e penalmente, ove ne ricorrano i presupposti.

Secondariamente è necessario evidenziare che, essendo la garanzia fornita dal Fondo PMI a prima richiesta ed irrevocabile, in caso di mancato pagamento, l'istituto erogante escuterà l'importo direttamente dallo Stato, il quale si rifarà sull'inadempiente mediante l'emissione di una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione pari al debito residuo, maggiorato della rivalutazione di legge, degli interessi di mora nonché delle sanzioni.

E' oltremodo necessario essere a conoscenza della circostanza che un'eventuale dichiarazione mendace rende, una volta accertata, revocabile – parzialmente o totalmente – il prestito.

Ciò comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo residuo in unica soluzione con relativo addebito di interessi e di sanzioni che vanno da 2 a 4 volte l'importo residuo medesimo.

Non è neanche il caso di sottovalutare che, come previsto dal più volte citato art. 13, il finanziamento deve essere finalizzato anche se, e questo è bene sottolinearlo, fra le motivazioni ammesse, vi è anche la semplice liquidità.

Per tutti questi motivi, a parere di chi scrive, prima di chiedere un finanziamento ex art. 13 DL 23/2020, è opportuno valutare la reale sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la garanzia, nonché la reale capacità di rimborso del richiedente.

L'Approfondimento – 3

La nomina del revisore nelle PMI: il percorso normativo aggiornato

di Federico Camani

PREMESSA

Come sappiamo, con l'entrata in vigore del D.L. 14/2019 sono stati rivisti i limiti economico, patrimoniale e occupazionale, superati i quali una società deve obbligatoriamente sottoporsi a revisione legale dei conti. Il percorso normativo che si è susseguito nei mesi successivi all'entrata in vigore del predetto decreto è stato alquanto altalenante. In un primo momento i limiti proposti dal Legislatore sono risultati subito "eccessivi", in quanto avrebbe costretto una enorme platea di aziende "impreparate" a sottoporsi a revisione legale. Con l'entrata in vigore del Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019), tali limiti sono stati rivisti e riportati ad un livello più ragionevole. Tuttavia, durante questo percorso normativo si sono accesi molti dibattiti, sia dal lato imprenditoriale sia dal lato dottrinale: uno dei temi più importanti, che ha suscitato non poche polemiche, riguarda i revisori neo nominati nelle società che hanno adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 14/2019. Questo perché una buona parte di aziende "ritardatarie" che non ha adempiuto a tale obbligo, pur rientrando all'interno dei nuovi limiti previsti, si ritrova ora a beneficiare di una deroga prevista dal D.L. 162/2019 e confermata con il nuovo D.L. 18/2020. In queste condizioni, le aziende con revisore già nominato si ritrovano a dover sottoporre a revisione anche il bilancio 2019 mentre le aziende "ritardatarie", hanno la possibilità di evitare tale controllo e di posticiparlo a quello sul bilancio 2020, oltre a beneficiare di un risparmio in termini di tempo e di denaro. Un paradosso "all'italiana".

Analizziamo, in questo articolo, il percorso normativo che si è susseguito, dal D.Lgs. 14/2019 al recentissimo D.L. 18/2020, occupandoci nel dettaglio dei nuovi limiti patrimoniale, economico e occupazionale che caratterizzano la nuova revisione legale nelle PMI; inoltre, cercheremo di capire quali sono stati i vantaggi e gli svantaggi introdotti con i predetti decreti nei confronti delle aziende soggette alla “nuova” revisione, alla luce della nuova proroga consentita dal Legislatore in tema di approvazione del Bilancio 2019.

I VECCHI E I NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Con l'approvazione del D.Lgs. 14/2019, sono stati rivisti i limiti economici, patrimoniali e occupazionali raggiunti i quali una società sarebbe stata obbligata a nominare l'organo di controllo, ovvero nelle piccole società, il revisore unico.

Le nuove misure previste dal predetto Decreto Legge, il c.d. Codice della Crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), hanno introdotto nuove misure finalizzate a prevenire lo stato d'insolvenza attraverso una procedura di allerta che dovrebbe consentire di diagnosticare anticipatamente la crisi societaria allo scopo di salvaguardare la continuità aziendale. A tale scopo, sono stati rivisti e revisionati i limiti per la nomina dell'organo di controllo, sia esso un revisore, sindaco unico o collegio sindacale, il quale ha il compito di vigilare sulle performance aziendali verificando che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione. Il sindaco o revisore dovrebbero, quindi, segnalare prontamente l'esistenza di fondati indizi della crisi, attivandosi indirettamente o direttamente per addivenire a una soluzione. Nel caso in cui la situazione di crisi non dovesse risolversi, l'organo di controllo è tenuto a segnalare all'OCRI (ossia l'organismo di composizione della crisi che sarà attivato presso le C.C.I.A.A.) la situazione, affinché possano essere assunte le adeguate contromisure.

I “nuovi” limiti per la nomina dell'organo di controllo sono stati inizialmente riscritti dall'articolo 379 del D.lgs. 14/2019, il quale chiariva che *“la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

- *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- *ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*

- ✓ *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;*
- ✓ *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;*
- ✓ *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.*

Nessuna modifica, quindi, con riferimento ai primi due presupposti previsti dal secondo comma dell'articolo 2477 del C.c., che sono rimasti immutati. Tuttavia, successivamente all'approvazione della norma, si è aperto un dibattito che si è sviluppato principalmente su due fronti: il primo, riguardava la nomina eventualmente alternativa (se possibile) del revisore e del sindaco unico; il secondo si è focalizzato sui limiti patrimoniali, economici e occupazionali con cui le aziende avrebbero dovuto fare i conti per “evitare” la nomina dell'organo di controllo.

Riguardo al primo dibattito, la dottrina ha segnalato più volte che la norma in questione fa riferimento alla necessità di nomina di un “organo di controllo o di un revisore”, con la conseguenza che parrebbe possibile alternativamente nominare il revisore ovvero il sindaco (o il collegio sindacale). Sul punto viene da più parti segnalato come sarebbe permessa la nomina del solo revisore legale o società di revisione, mentre non sarebbe invece ammessa la nomina del solo organo di controllo che, se effettuata, farebbe scattare a carico della società l'obbligo di assegnare anche l'incarico della revisione legale, anche conferendolo allo stesso ODC, oppure a un revisore legale “esterno” o a una società di revisione (soluzione molto più onerosa).

Le polemiche e il dibattito più acceso si sono sviluppati attorno ai famosi nuovi limiti entro cui le aziende avrebbero dovuto stare per evitare la nomina dell'organo di controllo. Come sopracitato, sarebbe bastato il superamento, per due esercizi consecutivi, di uno solo dei limiti previsti dal nuovo articolo 379, D.lgs. 14/2019, limiti assai ridotti, se si pensa all'enorme platea di aziende del Nord Italia, le quali avrebbero dovuto, non solo procedere in fretta alla nomina dell'organo di controllo, ma sostenere anche nuovi sforzi economici e organizzativi per predisporre il lavoro necessario al controllo del revisore.

A seguito di quest'ultimo dibattito, il Governo si è pronunciato nuovamente, andando a riformulare per intero i limiti economico – patrimoniali e occupazionali, al superamento dei quali sarebbe scattata la nomina dell'organo di controllo. I parametri, dopo una prima versione eccessivamente ridotta, sono stati ricalibrati a opera della legge di conversione del c.d. Decreto “Sblocca cantieri” (articolo 2-bis, D.L. 32/2019, convertito con Legge 55/2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019).

Detto ciò, attualmente sono tenuti alla nomina del revisore legale ovvero del sindaco unico o società di revisione tutte le società che hanno superato per due esercizi consecutivi (ovvero esercizi 2018 e 2019) i seguenti limiti:

- totale attivo patrimoniale: 4 milioni di Euro;
- totale ricavi delle vendite e prestazioni: 4 milioni di Euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Tabella n. 1. I vecchi e nuovi limiti

	Vecchi limiti	Limiti art. 379	Nuovi limiti in vigore
Attivo patrimoniale	4.400.000 Euro	2.000.000 Euro	4.000.000 Euro
Ricavi delle vendite e prestazioni	8.800.000 Euro	2.000.000 Euro	4.000.000 Euro
Numero medio dipendenti	50	10	20
Regola di innesco	2 limiti su 3 per 2 anni consecutivi	1 limite su 3 per 2 anni consecutivi	1 limite su 3 per 2 anni consecutivi

Ai fini della determinazione dei parametri di riferimento, il CNDCEC, con un documento del 26.11.2012, ha evidenziato che:

- per totale dell'attivo patrimoniale si intende quello risultante dallo schema di Stato Patrimoniale (A+B+C+D) al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svalutazione), che devono essere iscritti a riduzione delle classificate voci cui afferiscono;
- quanto al secondo parametro, per valore delle vendite e delle prestazioni vanno considerati solo i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni caratteristiche, da computarsi al netto di resi, sconti, abbuoni e premi (voce A.1 Valore della produzione, Ricavi delle vendite e delle prestazioni). Questo significa che non sarebbero di alcuna rilevanza i proventi non caratteristici ma soprattutto vanno escluse le plusvalenze e le sopravvenienze collocate nella voce A.5 del Conto economico;
- per quel che concerne i dipendenti occupati, il numero medio va calcolato effettuando la media giornaliera degli stessi e non considerando il semplice valore al termine dell'esercizio.

Tali indicazioni risultano ancora valide, alla data odierna, per calcolare correttamente le soglie dimensionali, oltre le quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo.

Tuttavia, anche i nuovi parametri impostati dal D.L. 32/2019 hanno destato alcune perplessità. In particolare, il limite dimensionale previsto per i dipendenti occupati ha suscitato non pochi dubbi, considerando le numerose variabili che possono incidere sulle varie forme di impiego. In tal senso, si è convenuti a chiarire che il riferimento al numero medio di dipendenti è da considerarsi tale escludendo, di fatto, tutte quelle unità che non possono inquadrarsi in un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente. Da ciò, deriva il fatto che tutti i soggetti che svolgono la propria attività senza vincoli di subordinazione (quali collaboratori occasionali, associati in partecipazione, soci lavoratori, tirocinanti e stagisti) devono essere necessariamente esclusi dal computo. Possiamo, inoltre, aggiungere che:

- i lavoratori a tempo parziale, assumendo quanto previsto dall'articolo 9, D.lgs. 81/2015, dovrebbero essere considerati in proporzione all'orario svolto, rapportato a un lavoratore a tempo pieno;
- nel numero dei dipendenti impiegati dovrebbe ragionevolmente computarsi, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, anche quelli a tempo determinato, posto che l'articolo 27, D.Lgs. 81/2015 stabilisce che "salvo che sia diversamente previsto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato ...".

Detto ciò, a seguito dell'interpretazione normativa degli articoli 9, 18 e 27, D.Lgs. 81/2015, e constatate i parametri di calcolo del numero di dipendenti occupati nelle PMI (in tal senso, i dipendenti vanno calcolati in termini di unità lavorative anno, c.d. "ULA"), non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Tuttavia, gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo del numero delle ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

LA DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI

Con l'approvazione del D.Lgs. 14/2019, c.d. "Codice della Crisi d'impresa", avvenuta in data 16.03.2019, è entrato effettivamente in vigore l'obbligo di nomina dell'organo di controllo per tutte le PMI che avessero superato i limiti di cui all'articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

In tal senso, il Legislatore è intervenuto specificando, nell'articolo medesimo, che la nomina dell'organo di controllo avrebbe dovuto essere perfezionata entro 9 mesi dalla data di approvazione del Decreto. Infatti, l'articolo 379, D.Lgs. 14/2019, specificava chiaramente che *"le Srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro 9 mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477, Cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo"*.

In questo senso, il primo elemento di cui il revisore doveva tenere conto, era l'osservanza dei limiti sui bilanci 2017 e 2018. La nomina, che formalmente avrebbe dovuto avvenire in sede di approvazione del bilancio 2019, ha beneficiato, però, di un rinvio allo scorso 16.12.2019.

Infatti, la Relazione accompagnatoria al D.Lgs. 14/2019 aveva esplicitamente chiarito che il differimento al 16.12.2019 risultava applicabile non solo allo scopo di aggiornare gli statuti aziendali, ma anche per la nomina dell'organo di controllo. Tale Relazione citava, infatti, il comma 3 dell'articolo 379, D.Lgs. 14/2019, il quale *"fissa in 9 mesi il termine entro il quale le società interessate all'intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta"*.

Tuttavia, un immancabile dibattito si è acceso anche su questo fronte. La diatriba, infatti, riguardava la scelta dell'annualità di bilancio da cui il revisore avesse dovuto iniziare la sua attività di controllo. Dato che le società avrebbero dovuto aggiornare i propri statuti ovvero adempiere all'obbligo di nomina del revisore entro i suddetti limiti temporali, ci si domandava se il primo bilancio soggetto alla revisione dovesse essere quello chiuso al 31.12.2019 oppure il successivo, da chiudere entro il 31.12.2020.

Su questo tema si è soffermata Assonime nel Caso n. 1/2020 fornendo una interpretazione della norma e una soluzione che ha destato non poche perplessità: secondo Assonime, infatti, il primo bilancio d'esercizio soggetto alla revisione legale dei conti dovrebbe essere quello chiuso al 31 dicembre 2020, a causa dalle "caratteristiche proprie dell'attività di revisione legale".

A sostegno di Assonime è intervenuto anche il Legislatore che, con l'articolo 8, comma 6-sexies, D.L. 162/2019, c.d. "Decreto Milleproroghe" (convertito in Legge 8/2020), ha definitivamente chiarito la questione. In merito, il sopracitato articolo recita che *"le Srl e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, a uniformare l'atto costitutivo e lo Statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, cod. civ.. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477, cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo"*.

In tal senso, il termine per la nomina dell'organo di controllo slitta in avanti e, stante le nuove disposizioni, scade entro i termini per l'approvazione del bilancio 2019. Questo significa che, stante l'articolo 2364, C.c., l'approvazione del bilancio, mediante convocazione dell'assemblea dei soci, debba avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Si tratta, in questo senso, non più di un termine fisso, come lo era precedentemente al Decreto Legge "Milleproroghe", ma di un termine variabile, a seconda delle disposizioni previste dall'articolo 2364 del Codice Civile.

Tuttavia, il termine “mobile” previsto dal D.L. 162/2019, legato al momento in cui la società approva il bilancio che, per la maggior parte dei casi, dovrebbe avvenire entro il prossimo 29 aprile 2020 (120 giorni dal 31 dicembre 2019, tenendo conto che l’anno 2020 è bisestile), ma che potrebbe avvenire anche entro 180 giorni, qualora si presentino una delle condizioni previste dall’articolo 2364, C.c., può considerarsi nuovamente un termine “fisso”, sulla base delle ultime disposizioni emanate con il recente D.L. 18/2020, a seguito dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus.

L'emergenza del coronavirus ha, di fatto, concesso a tutte le aziende di poter approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019 entro il limite massimo previsto dall'articolo 2364, C.c., ovvero entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. In questa situazione di emergenza sanitaria, dunque, tutte le aziende avranno la possibilità di approvare il bilancio 2019 entro e non oltre il 30.06.2020, usufruendo della proroga di 180 giorni concessa dal D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” (proroga che, in condizioni normali, viene concessa solo a determinate condizioni previste dall'articolo 2364, C.c.). In queste condizioni, quindi, anche l'organo di controllo potrà essere nominato entro il termine per l'approvazione del bilancio, ovvero entro la data massima del 30.06.2020.

Quello che però maggiormente interessa pare comunque essere l'individuazione del primo esercizio da sottoporre a revisione. Deve, infatti, essere osservato come l'ultimo periodo del comma 3, articolo 379, D.Lgs. 14/2019 (tale parte non è stata modificata dal Decreto “Milleproroghe”) prevede che, ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477, commi 2 e 3, C.c., “si ha riguardo ai 2 esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”. Dato che la scadenza indicata dal primo periodo è quella che è stata oggetto di riapertura e poiché l'approvazione del bilancio 2019 dovrebbe avvenire nel 2020, gli esercizi antecedenti dovrebbero essere il 2018 e lo stesso 2019. Con la conseguenza che il primo esercizio per cui si renderebbe obbligatoria la revisione, sulla base dei nuovi parametri introdotti nell'articolo 2477, C.c., sarebbe l'esercizio sociale 2020.

“VECCHIE” E NUOVE NOMINE: VANTAGGI E SVANTAGGI

Come non detto, la proroga della nomina dell'organo di controllo concessa dal Decreto “Milleproroghe”, ha suscitato, prevalentemente tra le aziende e, in parte, tra i professionisti, molta confusione. Se da una parte, una vasta platea di soggetti si sono adoperati per adeguare lo statuto e nominare l'organo di controllo entro il 16.12.2019, un'altrettanta platea di soggetti “ritardatari” che avrebbero dovuto adempiere a tale obbligo entro la succitata scadenza, si ritrovano oggi a poter usufruire della proroga concessa dal D.L. 162/2019. In questa situazione, quindi, tutti i ritardatari che non abbiano adempiuto alla nomina dell'organo di controllo entro il 16.12.2019, possono comunque farlo entro il termine per l'approvazione del bilancio 2019 che, solo per quest'anno, è stato prorogato al 30.06.2020, per tutti.

Se questa è una ben che più gradita indicazione per le imprese che hanno violato la disposizione che obbligava alla nomina entro lo scorso 16.12.2019, sembrano “incastrate” le società più ligie, che entro tale termine hanno invece ottemperato all'obbligo di legge.

Proprio qui nasce una nuova questione. Chi ha atteso, violando temporaneamente la norma nella speranza della proroga, oggi si trova a beneficiare di un vantaggio ovvero quello di evitare di sottoporre a revisione il bilancio 2019, risparmiando, quindi, tempo e costi per adeguare l'assetto aziendale; chi, d'altra parte, si ritrova già con un revisore o società di revisione nominati, dovrà comunque far effettuare il controllo sul bilancio 2019, sostenendo maggior tempo per modificare l'assetto statutario e maggiori costi per sottoporsi alla revisione. Un paradosso c.d. “all'italiana”.

Ci si chiede, dunque, se le società con revisore già nominato possano procedere alla sua temporanea revoca, evitando quindi i controlli sul bilancio 2019, per nominarlo, poi, entro il termine per l'approvazione del bilancio 2019, procedendo, quindi, al controllo del solo esercizio sociale 2020.

Sul punto si sono presentate 2 diverse tesi:

- una prima tesi consentirebbe la revoca del revisore. In tal caso, l'assemblea prenderebbe atto del venir meno dell'obbligo di nomina del revisore e potrebbe provvedere alla revoca. Preventivamente, l'organo di amministrazione dovrebbe comunicare per iscritto al revisore di avere formulato all'assemblea la proposta di giusta causa di revoca, evidenziandone i motivi;

- una seconda tesi, invece, non consentirebbe tale soluzione, facendo riferimento a una interpretazione più letterale della norma, la quale afferma che la nomina deve avvenire “entro” il termine per l'approvazione dei bilanci e non in sede di approvazione del bilancio, con la conseguenza che la nomina già intervenuta entro il 16 dicembre scorso risulta in linea con il nuovo tenore normativo, in quanto le modifiche introdotte con il Milleproroghe non avrebbero ridisegnato l'adempimento, ma avrebbero semplicemente spostato la scadenza.

Di fatto, secondo la dottrina, l'interpretazione più autentica è la seconda. Le società con revisore già nominato, entro il 16.12.2019, a differenza delle “ritardatarie”, dovranno sottoporre a controllo anche l'esercizio 2019, non potendo né revocare né sospendere l'incarico del revisore. Le società che, viceversa, andranno a nominare il revisore entro il termine per l'approvazione del bilancio 2019, potranno godere di uno “sconto” ovvero saranno sottoposte a controllo dall'esercizio sociale 2020 in poi. Per queste società, quindi, il primo esercizio sottoposto a controllo sarà quello concluso al 31.12.2020.

Tabella n. 2. Vecchi e nuovi revisori

	D.L. 14/2019 “Sblocca cantieri”	Legge 8/2020 “Milleproroghe”	D.L. 18/2020 “Cura Italia”
Approvazione bilancio	29.04.2020 (ovvero 30.06.2020)	29.04.2020 (ovvero 30.06.2020)	30.06.2020 per tutti
Nomina organo di controllo	16.12.2019	29.04.2020 (ovvero 30.06.2020)	30.06.2020 per tutti
Controllo su bilancio 2019	Sì	No	No

L'angolo Giuridico

Il nuovo assegno di mantenimento divorzile

di Oscar Ugo

Secondo la prospettiva tradizionale, l'assegno divorzile – che sostituisce l'assegno di mantenimento previsto in caso di separazione dei coniugi – dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rivestiva una natura assistenziale, ovvero lo scopo di garantire all'ex coniuge, incapace di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il tenore di vita cui si faceva riferimento non era soltanto quello mantenuto dai coniugi nel corso del matrimonio, ma anche quello che avrebbero potuto successivamente mantenere in base alle loro potenzialità economiche.

Conseguentemente, per ottenere l'assegno divorzile non era necessaria la sussistenza di uno stato di bisogno, ma lo stesso poteva anche essere richiesto dal coniuge economicamente autosufficiente, il quale, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva subito un deterioramento delle proprie condizioni economiche: per ristabilire una situazione di equilibrio rispetto al tenore di vita precedente, l'altro coniuge doveva corrispondere l'assegno per la differenza.

La configurazione tradizionale dell'istituto in esame è stata rivoluzionata da due interventi della giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, la pronuncia della Cassazione n. 11504/2017 ha stabilito che il Giudice di merito, investito della questione, debba in primo luogo verificare in astratto l'esistenza del diritto all'assegno, con riferimento all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Successivamente, il Giudice deve determinare il *quantum* necessario per superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituisce il “tetto massimo” della misura dell'assegno.

La pronuncia in esame si caratterizza per porre per la prima volta l'attenzione sul fatto che qualora l'ex coniuge sia indipendente o autosufficiente economicamente, l'attribuzione dell'assegno divorzile determinerebbe, in sostanza, un illegittimo arricchimento: risultando l'assegno fondato soltanto sull'esistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto, lo stesso assumerebbe i contorni di un'attribuzione *vita natural durante*, in assenza di termine alcuno.

In particolare, il contenuto innovativo della sentenza in questione deve individuarsi nella creazione giurisprudenziale di un nuovo parametro per il giudizio di inadeguatezza dei redditi nonchè dell'impossibilità oggettiva di procurarseli, ovvero l'indipendenza economica del richiedente.

Secondo la Cassazione, gli indici da cui dev'essere desunta l'autosufficienza dell'ex coniuge devono essere individuati nel possesso (i) di redditi di qualsiasi specie, di (ii) cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, nella (iii) disponibilità di una casa di abitazione e nella (iv) capacità e possibilità effettive di lavoro personale.

I principi espressi dalla richiamata pronuncia della Cassazione n. 11504/2017 sono stati sviluppati dalla più nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha individuato i criteri per il calcolo dell'assegno divorzile e, che escludono, espressamente, il riferimento al tenore di vita tenuto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio.

In particolare, secondo la Corte, *“ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”*, con la conseguenza che, l'assegno divorzile, accanto ad una funzione assistenziale assume, in pari misura, una funzione compensativa e perequativa.

Deve evidenziarsi, quindi, che al tradizionale concetto di “condizioni dei coniugi” è sostituito da quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”.

Tuttavia, le novità di maggior rilievo devono individuarsi:

- nel riferimento non solo alla valutazione complessiva dell'intera storia coniugale, bensì anche ad una specifica prognosi futura, con la conseguenza che la determinazione del *quantum* dell'assegno dovrà fare riferimento all'età, allo stato di salute dell'avente diritto, oltre che, si evidenzia, alla durata del vincolo coniugale;

- nella valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell'assegno, disponendo la Corte, in particolare, che dev'essere accertato, in maniera rigorosa, il nesso causale esistente tra la situazione del richiedente al momento dello scioglimento del vincolo coniugale e le scelte endo-familiari prese in costanza di matrimonio.

•

Conseguentemente, si può supporre che abbia diritto all'assegno di mantenimento la donna che, rinunciando al lavoro, abbia permesso al marito di dedicarsi totalmente alla propria attività lavorativa, incrementando la propria ricchezza, qualora la scelta sia condivisa da entrambi i coniugi. Si può ritenere, invece, che non ne abbia diritto, l'ex moglie che abbia deciso consapevolmente di non lavorare, potendo godere di un elevato tenore di vita derivante dall'attività lavorativa dell'ex marito.

Sulla base dei principi sopraevidenziati, sembrano potersi individuare alcune ipotesi in cui il giudice sia tenuto a riconoscere un assegno divorzile all'ex moglie, ovvero:

- sia disoccupata senza colpa, e abbia fornito la prova di aver tentato di trovare un'occupazione ma non via sia riuscita;
- sia disoccupata e si trovi in età avanzata, con la conseguenza che non riesca più ad inserirsi nel mercato del lavoro. Analoga valutazione può farsi nel caso sia occupata part-time;
- essendosi occupata della famiglia, su decisione presa concordemente con l'ex marito, *non* abbia maturato una formazione professionale, qualora dimostri che l'assenza di un'occupazione per il periodo nel quale è stata sposata le ha impedito di maturare la necessaria esperienza per crescere professionalmente, ragion per cui non è in grado di reperire un'occupazione da dipendente o non sia in grado di gestire un'attività in proprio;
- sia inabile al lavoro a causa di gravi patologie.

I principi espressi dalle soprarichiamate sentenze hanno indotto il legislatore ad intervenire sulla disciplina divorzile, per adeguarla alle fondate censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità all'attuale disciplina dell'istituto; la cd. Riforma Morani, infatti, dopo essere stata approvata dalla Camera il 14 maggio 2019, dal 16 luglio dello stesso anno risulta all'esame della seconda commissione giustizia del Senato.

Quanto all'eventuale efficacia, ad oggi, del *revirement* giurisprudenziale riguardo ai presupposti ed alla misura degli assegni divorzili in corso di corresponsione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9, comma, primo, l. n. 898/1970, l'importo dei medesimi può essere oggetto di revisione qualora *“sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”*.

I giustificati motivi sopravvenuti previsti dalla norma si riferiscono a fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione, da identificarsi *“non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti”*⁷.

La questione è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Cassazione⁸, secondo cui il mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità non integra, di per sé, un giustificato motivo sopravvenuto, richiesto invece dall'art. 9, comma 1, della l. n. 898/ 1970 per la revisione dell'assegno. Tali motivi, infatti, attengono ad elementi di fatto e devono essere accertati dal giudice ai fini del giudizio di revisione, da rendersi, poi, al lume del diritto vivente.

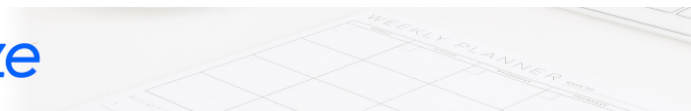
Ciò significa che qualora intervenga una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale che aveva determinato l'obbligo di corresponsione dell'assegno, potranno farsi valere anche i nuovi principi espressi dalla Corte di Cassazione relativamente ai suoi presupposti ed alla determinazione del relativo *quantum*.

Conseguentemente, chiunque corrisponda un assegno divorzile all'ex coniuge dovrebbe rivolgersi ad un legale competente nell'ambito del diritto di famiglia, in quanto la corretta valorizzazione delle circostanze di fatto, attinenti ai mutamenti patrimoniali dell'altro coniuge, potrebbe essere la chiave per ottenere la revisione dell'importo dell'assegno alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di cui si è dato conto.

⁷ Cfr. Cass. Civ. n. 787/2017.

⁸ Cfr. Cass. Civ. n. 1119/2020.

Le prossime scadenze



ATTENZIONE: I termini e le scadenze di questo periodo sono soggetti alle sospensioni e alle modifiche previsti dal D.L. 18/2020 “Cura Italia” e dal D.L. 23/2020